



***PROVINCIA DI  
BARLETTA - ANDRIA - TRANI***

*Piano di razionalizzazione società partecipate*

(articolo 1, commi 611-614 della legge n. 190/2014)

## SEZIONE I

### La disposizione normativa

Il presente Piano disciplina l'avvio del processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie degli EELL (e delle regioni, province autonome, camere di commercio, università, autorità portuali), sulla base di disposizioni traggono spunto dalle indicazioni contenute nel programma elaborato dal Commissario straordinario per la spesa pubblica *Cottarelli* e pubblicato ad agosto 2014.

Le norme di riferimento sono contenute nelle disposizioni di cui all'art. 1, cc. 611-614 legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)*<sup>1</sup>:

<sup>1</sup> Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1(omissis) 611. *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:*

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

612. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

613. *Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria.*

614. *Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione. Le disposizioni del comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015.*

L'art. 1, c. 611 fa salve le disposizioni della Legge finanziaria 2008 (commi 27-29, art. 3, L. 244/2007), integrate da quelle contenute nella Legge di stabilità 2014 (comma 569, art. 1, L. 147/2013), in merito all'obbligo di mantenere le partecipazioni in società operanti nella produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento di finalità istituzionali degli enti soci e di dismettere quelle che non rispettano tali requisiti, per poi imporre l'avvio, a partire dal 1° gennaio 2015, di un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015.

Le strategie di razionalizzazione che le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad adottare devono tener conto anche dei seguenti criteri sanciti dalle norme richiamate:

- a) eliminazione delle società non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti soci;
- b) soppressione delle società composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante fusione o internalizzazione;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

**Il comma 612 dell'art. 1 della L. 190/2014** disciplina le modalità attraverso cui dare corso al processo di razionalizzazione delle partecipate, attribuendo all'organo monocratico di vertice di ogni amministrazione interessata (Presidente di Regione, Provincia Autonoma, Provincia, Sindaco e altri) la competenza di definire ed approvare **entro il 31 marzo 2015**, un Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute; tale Piano deve illustrare le modalità ed i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Il Piano, corredato da un'apposita relazione tecnica, deve essere trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Gli organi di vertice, entro un anno dalla definizione del Piano di razionalizzazione (**31 marzo 2016**), devono predisporre una relazione

sui risultati conseguiti entro il 31 dicembre 2015, da trasmettere alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e da pubblicarsi nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata; la pubblicazione della suddetta documentazione (sia preventiva che consuntiva) rappresenta un obbligo di pubblicità ai sensi del decreto sulla trasparenza (D. Lgs. 33/2013).

**Il comma 613 dell'art. 1 della L. 190/2014** interviene ulteriormente sullo snellimento procedurale degli interventi di razionalizzazione delle partecipate; tale norma prevede infatti che le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa (queste sì approvate dagli Organi collegiali degli enti soci) siano disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile; i suddetti atti, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono pertanto né l'abrogazione né la modifica dell'eventuale previsione normativa originaria che avesse comportato la costituzione o la partecipazione ad una società di capitali.

**Il comma 614 dell'art. 1 della L. 190/2014** invita all'applicazione, nell'ambito dell'attuazione dei piani di razionalizzazione delle partecipate, delle misure in materia di riorganizzazione del personale delle società partecipate e di agevolazione fiscale delle procedure di scioglimento delle stesse società.

Nello specifico, tali disposizioni prevedono, in tema di riorganizzazione del personale, che le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni possano (comma 563 , art. 1, L. 147/2013), mediante accordi tra di esse e previa adozione di procedure di partecipazione sindacale, realizzare processi di mobilità del personale e favorire così una loro maggiore flessibilità organizzativa.

La disciplina in tema di riorganizzazione del personale può essere applicata in via ordinaria per esigenze di razionalizzazione direttamente individuate dalle società, anche come conseguenza di un'eccessiva incidenza delle spese di personale rispetto alle spese correnti (pari o superiore al 50 per cento), o sollecitate dalle amministrazioni controllanti (comma 565, art. 1, L. 147/2013), le quali sono tenute ad adottare (comma 564, art. 1, L. 147/2013), in relazione ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati, nonché di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico-finanziario secondo appositi piani industriali, atti di indirizzo volti a favorire, prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte delle medesime società, l'acquisizione di personale mediante le procedure di mobilità di cui al comma 563.

Nel rispetto delle specifiche forme di partecipazione sindacale previste, la mobilità del personale in parola può svolgersi nell'ambito della stessa società, mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, tra società partecipate dalla stessa amministrazione o dai suoi enti strumentali (comma 566, art. 1, a L. 147/2013) e, infine, anche tra società dello stesso tipo operanti persino al di fuori del territorio regionale (comma 567, art. 1, L. 147/2013). La norma esclude che la mobilità possa avvenire tra le predette società e le pubbliche amministrazioni.

Le procedure di mobilità tra società partecipate dal medesimo ente devono concludersi entro 60 giorni mentre quelle tra società dello stesso tipo operanti anche al di fuori del territorio regionale devono concludersi entro 90 giorni dall'avvio. Entro 15 giorni dalla conclusione delle suddette procedure il personale può presentare istanza alla società da cui è dipendente o all'amministrazione controllante per una ricollocazione, in via subordinata, in una qualifica inferiore nella stessa società o in altra società.

Al fine di favorire le forme di mobilità, il comma 568, dell'art. 1, della L. 147/2013 stabilisce infine che le società in oggetto possano farsi carico per un periodo massimo di tre anni di una quota parte non superiore al trenta per cento del trattamento economico del personale interessato dalla mobilità, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 568-ter, dell'art. 1, della L. 147/2013 introduce disposizioni a tutela del personale che, in esubero a seguito delle procedure di razionalizzazione, risultasse privo di occupazione; in tal caso avrebbe titolo di precedenza, a parità di requisiti, per l'impiego nell'ambito di missioni afferenti a contratti di somministrazione di lavoro stipulati, per esigenze temporanee o straordinarie, proprie o di loro enti strumentali, dalle stesse pubbliche amministrazioni che avessero avviato le suddette procedure di razionalizzazione.

Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali e procedurali, le disposizioni contenute al comma 568-bis dell'art. 1 della L. 147/2013, da applicarsi nell'attuazione dei Piani di razionalizzazione di cui al comma 611 dell'art. 1 della L. 190/2014, prevedono che gli atti e le operazioni conseguenti allo scioglimento e liquidazione delle partecipate siano esenti da imposizioni fiscali (Ires, Irap, Iva) e le imposte di registro ed ipocatastali si applichino in misura fissa (nel caso di scioglimento di società controllate indirettamente, le eventuali plusvalenze maturate in capo alle società controllori non concorrono alla formazione del reddito); al personale delle società per cui si dispone lo scioglimento, si applicano le procedure di mobilità contenute nei commi 563 – 568 dell'art. 1 della L. 147/2013 precedentemente richiamate. Il comma 568-bis prevede altresì la possibilità alternativa, per gli enti soci, di cedere la loro quota di partecipazione con una sorta di gara a doppio oggetto: una volta che la quota viene dismessa (tramite procedura ad evidenza pubblica) alla società è

assicurato l'affidamento del servizio per cinque anni; nel caso di presenza di soci privati con almeno il 30% delle quote detenute, agli stessi deve essere riconosciuto il diritto di prelazione; anche in questo caso sono previste misure di agevolazione fiscale: le plusvalenze non corrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta ai fini Ires ed Irap, mentre le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

### **Le società partecipate dall'Ente**

La Provincia di Barletta Andria Trani, al fine del perseguimento delle proprie finalità istituzionali, detiene le seguenti partecipazioni societarie di minoranza, come da schede informative di cui agli allegati sub 1) 2) e 3), pubblicate nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'ente ai sensi del d. lgs. n. 33/2013, costituenti parte integrante e sostanziale del presente piano, il cui mantenimento è stato deliberato dal Consiglio Provinciale con delibera n. 16, dell'11.07.14, avente ad oggetto "Ricognizione delle Società Partecipate dalla Provincia di Barletta Andria Trani ai sensi dell'art. 3, commi 27 e 28 della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008)", si autorizzava, "ai sensi dell'art. 3, commi 27 e 28 della legge n. 244/2007,":

Denominazione sociale	Capitale sociale	% partecipazione	Valore quota capitale sociale	Riferimenti adesione	Scheda informativa
S.T.P. spa	€ 4.648.140,00	12,09%	€ 562.054,32	Deliberazione Cons. Prov. n. 42 del 20.12.2010	Allegato sub 1)
Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'area nord barese-ofantinaScarl	€ 75.152,00	1,33%	€ 1.000,00	Deliberazione Cons. Prov. n. 3 del 27.01.2012	Allegato sub 2)
G.A.C. "Terre di mare" Scarl	€ 20.000,00	4,50%	€ 900,00	Deliberazione Cons. Prov. n. 24 del 22.07.2011	Allegato sub 3)

### **S.T.P. Società Trasporti provinciali S.p.a**

La società, le cui quote sono state trasferite alla Provincia di Barletta Andria Trani dalla Provincia di Bari in occasione dell'istituzione del nuovo Ente, ha per oggetto prevalente l'esercizio in concessione o subconcessione di linee automobilistiche urbane ed extraurbane, raccordate o sostitutive del trasporto ferroviario.

La stessa, in qualità di consorziata CO.TR.A.P, è affidataria del servizio di trasporto pubblico locale per l'ATO della provincia di Barletta Andria Trani in forza di contratti di servizio in capo alla Regione Puglia ed alle province madri di Foggia e Bari per le tratte extracomunali rientranti nella rispettiva competenza territoriale.

Nello specifico la Regione ha sottoscritto con COTRAP un contratto di servizio in data 30/12/2004 con validità di 9 anni a decorrere dal 1/1/2005 (fino al 31/12/2013), successivamente rimodulato con diversi atti integrativi e con la Determinazione dei Servizi Minimi del 2010 (deliberazione della Giunta regionale n. 865 del 23 marzo 2010), nonché prorogato per ulteriori 4 anni e mezzo, ossia fino al 30.06.2018, con DGR n. 1453 del 02.08.2013, in forza dell'art. 4 paragrafo 4 del Regolamento UE 1370/2007.

Le Province di Foggia e Bari hanno sottoscritto con Co.tr.a.p contratti di servizio rispettivamente nel dicembre 2004 e nel gennaio 2005 con validità di 9 anni a decorrere dal 1/1/2005 (fino al 31/12/2013), successivamente rimodulati e prorogati sino al 30-06-2018

Detta società conserva le caratteristiche tipiche della società di servizio pubblico locale, con attività che rientra tra le funzioni fondamentali della provincia ai sensi della legge 7.04.2014, n. 56, pur non essendo riconducibile ad alcuna procedura di affidamento espletata dalla Provincia di Barletta Andria Trani.

L'art. 19 l.r. 20.08.2012, n. 24, recante il Rafforzamento delle pubbliche funzioni nel governo dei servizi pubblici locali, assegna alle province la *governance* degli istituiti ATO ambiti territoriali ottimale per la gestione del servizio pubblico locale, ai quali sono obbligati ad aderire i comuni, ai sensi dell'art. 1 comma 609 l. 190/2014.

L'attuale mantenimento della partecipazione nella STP assume, dunque, connotazioni strategiche per la provincia, atteso il ruolo che la stessa è chiamata a svolgere quale organo di governo dell'ATO di riferimento.

**Agenzia per l'Occupazione e lo Sviluppo dell'Area Nord Barese Ofantina - Società Consortile a Responsabilità Limitata**

L'Agenzia nata dall'esperienza dell'omologo patto territoriale, si connota come società per finalità di interesse generale ed è partecipata dalla generalità dei Comuni della provincia Bat oltre che dalla stessa Amministrazione Provinciale. L'Agenzia ha nel tempo assunto alcune specializzazioni nel settore del supporto alla internalizzazione delle imprese, della promozione e valorizzazione turistica, dell'inclusione sociale, dell'ambiente.

Invero, l'art. 4 dello Statuto sociale, come modificato in data 11/03/2011, dispone che "... Finalità della società è promuovere lo sviluppo ed i fattori competitivi del territorio del comprensorio Nord-barese Ofantino, consolidando le esperienze maturate nel processo di programmazione ed attuazione del Patto Territoriale per l'Occupazione Nord-barese Ofantino, operando a supporto delle politiche e dei programmi delle Amministrazioni socie nella direzione del sostegno ai processi di crescita civile, sociale ed economica del territorio, del suo tessuto produttivo e delle popolazioni locali, costituendone elemento di integrazione positiva nei processi di globalizzazione in atto. ...".

La mission dell'Agenzia, nonché l'ambito territoriale di operatività, corrispondente (salvo che per il territorio del Comune di Corato) a quello di competenza della Provincia, appaiono coerenti con le funzioni proprie dell'Ente Provincia, come sancite dall'art. 19 del D.Lgs. n. 267/2000.

La valutazione del mantenimento della partecipazione della Provincia di Barletta - Andria - Trani nella "Agenzia per l'Occupazione e lo Sviluppo dell'Area Nord Barese Ofantina S.c.ar.l.", alla luce delle finalità stabilite dallo Statuto, delle esigenze e della vocazione del tessuto imprenditoriale e della popolazione locale, deve tener conto della valenza strategica per la promozione dello sviluppo dei vari comparti socio-economici e culturali del territorio amministrato dall'Ente.

Dal punto di vista della sostenibilità economica, dalla relazione tecnica allegata al presente piano, contemplante la valutazione dello stato patrimoniale e finanziario di detta agenzia, si evince che con la conclusione dei finanziamenti regionali di cui la società è attualmente beneficiaria ed in assenza di una nuova programmazione finanziaria che tenga conto di altre risorse, la struttura non potrà che determinare perdite di gestione.

A tal fine, l'Agenzia è attualmente impegnata in un profondo percorso di ristrutturazione non solo in termini di riassetto societario ma anche di progressiva trasformazione delle proprie finalità per orientarle all'erogazione di servizi di supporto all'azione amministrativa degli enti soci.

Sul punto si consideri che la società opera grazie alle quote annue di contribuzione a carico degli enti soci, oltre al ricavato delle prestazioni rese dalle sue articolazioni specialistiche come innanzi indicate. Pertanto, una sfida importante, dalla quale dipenderanno le scelte future sulla società in argomento, è rappresentata dalla volontà di recesso dalla compagine sociale di 3 enti aderenti che dovrà portare ad una riduzione di costi per fronteggiare la corrispondente riduzione dei contributi di funzionamento.

L'alternativa è rappresentata dalla capacità dell'Agenzia di produrre entrate mediante l'erogazione di servizi ad enti soci e/o terzi, secondo logiche di auto-sostenibilità che, in prospettiva, dovranno interessare la generalità del bilancio societario, affrancandole dalle ridette contribuzioni annue

La società ha l'obiettivo di garantire lo sviluppo sostenibile ed il miglioramento della qualità della vita nelle zone di pesca nel quadro di una strategia globale di sostegno.

\*\*\*\*\*

Le suddette società partecipate nelle quali, si ribadisce, l'ente detiene solo partecipazioni di minoranza, non sono affidatarie di servizi pubblici locali da parte della Provincia di Barletta Andria Trani e non svolgono servizi strumentali in favore dell'Ente.

Pertanto, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 34, commi 20 e 21, del d.l. 179/2012, convertito dalla legge 17.12.2012, n. 221, in tema di affidamento di servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Inoltre, si evidenzia che, non essendo stati adottati provvedimenti di trasferimento di risorse umane in dette società partecipate, l'Ente non ha dovuto provvedere alla rideterminazione della dotazione organica ex art. 3, comma 30, della legge n. 244/2007.

L'adesione a dette società non comporta per l'amministrazione provinciale alcun onere annuale, ad eccezione dell'adesione all'"Agenzia per l'Occupazione e lo Sviluppo dell'Area Nord Barese Ofantina - Società Consortile a Responsabilità Limitata" per la quale è previsto il versamento di una quota associativa annuale fissata in € 7.127,35.

La misura contenuta delle partecipazioni non comporta significative implicazioni finanziarie e patrimoniali sul bilancio dell'ente derivanti dall'andamento economico/finanziario degli organismi partecipati.

Per le suddette società, non rientranti nell'area di consolidamento, ai sensi del comma 6 dell'art. 43-ter del vigente Regolamento di contabilità dell'Ente, l'ufficio competente in materia di partecipazioni provvede ad acquisire, con gli strumenti consentiti dalla legge, ogni informazione utile alla verifica circa i possibili effetti sugli equilibri di bilancio dell'ente conseguenti all'andamento economico finanziario delle medesime partecipate.

Per ciascuna delle società sopraindicate è stata effettuata attività di verifica dei presupposti previsti dall'art. 3, comma 27, della legge n. 244/2007, con particolare riferimento all'oggetto sociale ed alle attività effettivamente svolte dalle stesse in favore del territorio amministrato dalla Provincia di Barletta Andria Trani; con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 16 del 11.07.2014, è stato approvato il mantenimento delle partecipazioni della Provincia in detti organismi partecipati.

Come esposto in precedenza, il comma 611 della Legge Finanziaria 2015 dispone che la redazione del Piano, e quindi le previsioni dei risparmi, devono tener conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione società non indispensabili;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione di partecipazioni in società con oggetto analogo o simile: trattasi del noto principio della non proliferazione degli organismi esterni alla PA che hanno attività analoga;
- d) aggregazione su scala più vasta per le società che svolgono servizi pubblici locali;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi, degli organi di controllo, delle strutture aziendali; riduzione delle relative remunerazioni.

Pare indicativo come tutti i criteri enunciati hanno un elevato contenuto che va necessariamente soggettivizzato e contestualizzato alla realtà locale o regionale, tranne quello riferito alla *“soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti”*.

**a) eliminazione società non indispensabili:**

al fine del perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, si ritiene opportuno mantenere le partecipazioni nelle suddette società, nelle more del completamento del processo di riordino delle funzioni non fondamentali dell’ente e della scadenza dei progetti di cui le stesse sono esecutrici sulla scorta di finanziamenti pubblici.

**b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti:**

-la società GAC Terre di Mare s.c.r.l. ha un numero di amministratori superiore al numero di dipendenti; tuttavia, l’Ente Provincia ha una partecipazione di minoranza in detta società (4,50% del capitale sociale) che non consente di decidere in merito ad una eventuale soppressione; in alternativa, si dovrebbe procedere ad una dismissione/cessione della partecipazione, a valle del processo di riordino delle funzioni non fondamentali delle province ed alla scadenza dei progetti di cui la stessa è esecutrice sulla scorta di finanziamenti pubblici.

**c) eliminazione di partecipazioni in società con oggetto analogo o simile:**

Dalla D.C.P. n. 16 del 11.07.2014 si evince che le attività svolte dalla società GAC Terre di Mare s.c.r.l. in favore del territorio amministrato dall’Ente rientrano tra quelle di competenza del sistema Patto territoriale e, pertanto, le stesse potrebbero essere svolte

dall'Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'area nord barese ofantina, a valle del processo di riordino e delle valutazioni di cui al punto precedente;

**d) aggregazione su scala più vasta per le società che svolgono servizi pubblici locali:**

la società STP Spa svolge il servizio di trasporto pubblico locale su ampia scala, in quanto il servizio è erogato sia sul territorio della Provincia di Bari (oggi Città Metropolitana), sia sul territorio della Provincia di Barletta Andria Trani. Alla scadenza degli affidamenti in essere, nonché di quelli dei comuni rientranti nell'ambito territoriale ottimale governato dalla provincia, vi sarà una riorganizzazione su scala vasta del servizio che, necessariamente comporterà una aggregazione dei soggetti gestori, di cui al corrente criterio;

**e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi, degli organi di controllo, delle strutture aziendali; riduzione delle relative remunerazioni:**

la società GAC Terre di Mare s.c.r.l, come emerge dalla relazione tecnica allegata al presente Piano, risulta composta da 10 componenti per il Consiglio di Amministrazione di cui un Presidente e un Vicepresidente e da un Revisore Legale.

I dati relativi ai compensi e/o gettoni di presenza percepiti dagli amministratori sono carenti ed incompleti e, pertanto, non è possibile quantificare la spesa legata in relazione a tale voce.

Alla luce di tali considerazioni - nelle more che venga concluso nel corso dell'anno 2015 il processo di valutazione in ordine alla necessità o meno di dismettere o cedere le quote del capitale sociale della società GAC Terre di Mare s.c.r.l - si rende necessario adottare sin da ora nei confronti della medesima Società le misure trasversali di cui alla successiva sezione del presente Piano di razionalizzazione che traducono il criterio del "contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi, degli organi di controllo, delle strutture aziendali; riduzione delle relative remunerazioni" nonché procedere con la riduzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione o con la nomina di un Amministratore Unico.

Con riferimento alla Società STP spa, si precisa come nel mese di maggio 2014 sia stato modificato lo Statuto della medesima, passando da un c.d.a. di tre componenti, tutti esterni agli enti soci e tutti retribuiti, ad un c.d.a. di cinque componenti di cui, però, tre componenti sono rappresentanti degli enti soci e svolgono l'incarico a titolo gratuito. Pur tuttavia, a seguito delle dimissioni rassegnate da due componenti del cda che svolgevano detto incarico

in qualità di funzionari della Provincia di Barletta Andria Trani e della Città Metropolitana di Bari, si è proceduto al reintegro del cda con la nomina, per la Provincia di Barletta Andria Trani, di un componente esterno retribuito. Dunque, nel complesso, il costo di funzionamento del c.d.a. se a far data dal mese di Giugno 2014 ha subito una riduzione, con le nuove nomine lascia invariati i costi relativi a tale voci di spesa.

Dunque anche per la Società STP si rende necessario procedere con la riduzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione o con la nomina di un Amministratore Unico, applicando la misura di cui al punto 1, Sezione II, del presente Piano.

Le medesime misure vanno adottate anche in relazione all'Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'area Nord Barese Ofantina S.C. a R.L. la quale, come risulta dalla relazione tecnica allegata, è gestita da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 membri, di cui uno con funzione di Presidente e uno di Vicepresidente.

## **SEZIONE II**

### **MISURE DA ADOTTARE**

In questa Sezione del Piano operativo di razionalizzazione sono indicate le misure che la Provincia di Barletta Andria Trani intende adottare le quali traducono il criterio di cui alla lettera e), del comma 611, legge di stabilità 2015, relativo al *“contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi, degli organi di controllo, delle strutture aziendali; riduzione delle relative remunerazioni”*.

Si precisa che dette misure - nelle more che venga concluso il processo di valutazione in ordine alla eventuale dismissione/cessione delle quote di partecipazione dell'Ente provinciale all'interno delle summenzionate società - trovano immediata applicazione. Al Dirigente del Settore Programmazione Economico Finanziaria – Patrimonio è demandata l'adozione di ogni provvedimento necessario e conseguenziale, per l'effettiva operatività delle misure di seguito descritte.

#### **1) CONTENIMENTO DEI COSTI SOSTENUTI PER GLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DALLA PROVINCIA**

#### DESCRIZIONE DELLA MISURA:

Semplificazione della Governance attraverso modifiche agli Statuti delle predette Società che prevedano la riduzione del numero dei componenti dei cda o l'introduzione della figura dell'Amministratore Unico in ossequio a quanto disposto dall'art. 4, comma 4, del d.l. n. 95, del 2012, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 il quale espressamente dispone che *“Fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato devono essere composti da non più di tre membri, ferme restando le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013. In virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, qualora siano nominati dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione, o della società controllante in caso di partecipazione indiretta o del titolare di poteri di indirizzo e di vigilanza, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al precedente periodo, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi all'amministrazione o alla società di appartenenza e, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio”*.

#### STIMA RISPARMIO CONSEGUIBILE:

Il risparmio conseguibile è equivalente alla sommatoria dei compensi percepiti durante l'anno 2014 dai componenti dei diversi Consigli di Amministrazione che – con riferimento all'anno 2015 – saranno eliminati - e, dunque, pari a zero - per riduzione dei membri dei consigli di amministrazione o per nomina di un funzionario dell'ente Socio ai sensi del succitato articolo 4.

#### TEMPI DI ATTUAZIONE PREVISTI:

Il Dirigente del Settore Programmazione Economico - Finanziaria e Patrimonio, nel corso dell'anno 2015, definirà specifiche direttive nei confronti di ciascuna partecipata al fine di dare attuazione alla misura in esame, con conseguente deliberazione da parte delle Assemblee dei Soci competenti entro il 30.11.2015.

Detti tempi di attuazione sono da considerarsi, tuttavia, indicativi in quanto, essendo la Provincia di Barletta Andria Trani proprietaria di quote di partecipazione di minoranza all'interno delle società in questione, si rende necessaria la condivisione con gli altri Enti Soci delle misure di razionalizzazione indicate all'intero del presente Piano operativo.

## 2) CONTENIMENTO SPESA DEL PERSONALE

### DESCRIZIONE DELLA MISURA:

In tema di assunzioni di personale, va preliminarmente osservato come la legislazione in tema di società partecipate è di recente approdata nella modifica (operata dal d. l. 24 aprile 2014 n. 66, convertito dalla l. 23 giugno 2014 n. 89 e dal d. l. 24 giugno 2014 n. 90, convertito dalla l. 11 agosto 2014, n. 114), di cui al comma 2 bis, articolo 18, del d. l. n. 112/2008, convertito dalla l. n. 133/2008, il quale mira ad un pieno coinvolgimento sia degli enti partecipanti sia delle società partecipate, nelle decisioni in merito al prescritto obbligo di contenimento dei costi del personale di queste ultime. Il citato art. 18 prevede, infatti, *che "le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri o modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello...."*

Dunque, con la novella normativa, il legislatore ha direttamente imposto alle aziende speciali, alle istituzioni ed alle società a partecipazione pubblica totale o di controllo un

obbligo generale di riduzione dei costi del personale da realizzarsi mediante il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale negli organismi partecipati sulla base degli indirizzi predisposti dagli enti controllanti.

Pertanto, anche sulla scorta della giurisprudenza contabile in materia, la Provincia di Barletta Andria Trani, intende adottare le seguenti misure:

- predisposizione, di un proprio "atto di indirizzo" - da condividere con gli altri Enti Soci - che, in conformità a quanto disposto in tema di divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisca, per ciascun organismo partecipato, i criteri e le modalità per raggiungere l'obiettivo della riduzione dei costi;
- trasmissione da parte di ogni società partecipata dei provvedimenti di attuazione degli indirizzi espressi dagli stessi Enti Soci; attestazione, nel caso di riduzione degli oneri contrattuali, del recepimento degli stessi in sede di contrattazione di secondo livello.

#### STIMA RISPARMI CONSEGUIBILI:

Non è possibile, allo stato, prevedere una stima del risparmio conseguibile in quanto lo stesso è correlato agli indirizzi forniti dalla Provincia - e condivisi dagli Enti Soci - in tema di contenimento dei costi del personale.

In particolare, la Provincia di Barletta Andria, si riserva di approvare, previa valutazione delle caratteristiche e delle specificità di ciascuna delle Società partecipate, linee di indirizzo nei confronti delle medesime società, contenenti misure finalizzate:

- al contenimento della spesa del personale
- al divieto di assumere personale a tempo indeterminato e/o determinato.

In relazione a tali misure, saranno adottate misure in relazione al Trattamento Giuridico - economico del personale, prevedendo, ad esempio, che:

- Salvo applicazione del CCNL di categoria in vigore al 1° gennaio 2014, il trattamento

- economico complessivo dei singoli dipendenti, ivi compreso quello accessorio ed eventuali benefit, non potrà superare quello ordinariamente spettante nell'anno 2013;
- L'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio, comprensivo di eventuali benefit, del personale, anche di livello dirigenziale, non potrà superare il corrispondente importo dell'anno 2013 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.
  - Le progressioni di carriera comunque denominate, potranno avvenire mediante procedura selettiva e, se disposte negli anni 2013, 2014 e 2015, avranno effetto a fini esclusivamente giuridici, per i predetti anni.
  - gli obiettivi aziendali, vevoli ai fini della corresponsione del premio di risultato ai dipendenti, potranno essere revisionati al fine di renderli attuali e confacenti alle strategie di crescita ed efficientamento delle strutture aziendali, prendendo quali riferimenti, i margini operativi dell'azienda riferiti agli ultimi esercizi;
  - i contratti di lavoro subordinato dei Direttori di Esercizio e dei Dirigenti aziendali, dovranno essere revisionati nella parte relativa ai benefits concessi agli stessi;
  - Eventuali politiche di contenimento dei costi di personale disposte per i dipendenti della Provincia di Barletta Andria Trani, troveranno applicazione anche per i dipendenti delle Società partecipate.

#### TEMPI DI ATTUAZIONE PREVISTI:

L'adozione dell'atto di indirizzo da parte della Provincia di Barletta Andria Trani sarà definita su proposta congiunta del Dirigente del Settore Programmazione Economico Finanziaria e Patrimonio e del Dirigente del Settore Personale, nel prossimo mese di maggio 2015, previa condivisione con gli altri Enti Soci, essendo l'Amministrazione provinciale proprietaria di quote di partecipazione di minoranza all'interno delle società in questione.

### **3) CONTENIMENTO COSTI RELATIVI AI CONTRATTI DI CONSULENZE E COLLABORAZIONI**

#### DESCRIZIONE DELLA MISURA:

Di concerto con gli altri Enti Soci - previa acquisizione (entro il mese di maggio 2015) da parte delle società in questione degli elenchi di tutti i contratti di collaborazione

professionale e di consulenza in essere, a qualsiasi titolo affidate all'esterno, con esclusione degli incarichi di patrocinio legale - verranno stabiliti dei limiti percentuali legati alla spesa registrata negli ultimi bilanci di esercizio.

#### STIMA RISPARMI CONSEGUIBILI:

Non è possibile, allo stato, prevedere una stima del risparmio conseguibile in quanto lo stesso è legato all'acquisizione di dati di natura contabile e giuridica che l'Amministrazione provinciale intende acquisire dalle società partecipate con l'acquisizione degli elenchi di cui sopra.

La Provincia di Barletta Andria Trani si riserva, pertanto, di fornire in relazione a tale misura precisi e puntuali dati contabili entro il mese di Dicembre 2015.

#### TEMPI DI ATTUAZIONE PREVISTI:

L'acquisizione degli elenchi di tutti i contratti di collaborazione e di consulenza in essere da parte delle società delle partecipate nonché dei relativi dati contabili avverrà entro il mese di maggio 2015 e, successivamente, nel corso dell'anno 2015, saranno condivisi con gli altri Enti Soci, i criteri e le percentuali di contenimento della voce di spesa legata ai contratti di collaborazione e di consulenza,

#### 4) CONTENIMENTO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO

##### DESCRIZIONE DELLA MISURA:

Detta misura si pone l'obiettivo di ridurre i costi di funzionamento delle società partecipate per gli anni 2015, 2016 e 2017, rispetto al bilancio di esercizio chiuso alla data del 31.12.2013, attraverso le misure di seguito indicate:

- La riduzione delle spese per autovetture di servizio, per un importo pari al 50% del costo registrato nel bilancio di esercizio chiuso alla data del 31.12.2013, salvi i contratti di noleggio/leasing in essere;
- I contratti di noleggio/leasing in essere dovranno essere portati a scadenza e non rinnovati, e la società dovrà valutare l'acquisto, se necessario, a titolo definitivo di autovetture – fissando per le medesime un tetto di spesa massimo – al fine di trovare

- soluzioni meno onerose per l'azienda;
- Fissazione di un tetto di spesa massimo per i costi dell'auto da concedere in "uso promiscuo" ai vertici delle società, nel rispetto di quanto previsto dal collettivo nazionale di lavoro per i Dirigenti delle Imprese dei servizi di pubblica utilità e del contratto individuale di lavoro;
  - revisione delle procedure di autorizzazione per il rimborso delle spese di trasferta dei dipendenti e dei Consiglieri di Amministrazione, per l'utilizzo delle auto aziendali, ivi compresa quella con autista, nonché per l'utilizzo delle auto personali da parte dei Consiglieri di Amministrazione. All'uopo le società, qualora non vi abbiano già provveduto, adotteranno sistemi di autorizzazione preventiva a firma doppia che consentano di avere anticipatamente cognizione delle ragioni della trasferta, dell'utilità della stessa per l'azienda e della stima dei costi da sostenere.

#### STIMA RISPARMI CONSEGUIBILI:

Anche con riferimento a tale misura non è possibile, allo stato, prevedere una stima del risparmio conseguibile in quanto è necessario acquisire da parte delle Società partecipate, tutti i dati e le informazioni di natura contabile e giuridica relative alle spese ed ai benefits di cui innanzi e, successivamente, condividere con gli altri Enti Soci, misure e criteri di riduzione dei costi di funzionamento delle società. La Provincia di Barletta Andria Trani si riserva, pertanto, di fornire in relazione a tale misura precisi e puntuali dati contabili entro il mese di Dicembre 2015.

#### TEMPI DI ATTUAZIONE PREVISTI:

Entro il mese di maggio 2015 si provvederà ad acquisire tutti i dati e le informazioni di cui sopra e, successivamente, nel corso dell'anno 2015, saranno condivisi con gli altri Enti Soci, per la definizione delle misure in questione.

### 5) ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE DI BENI E SERVIZI

#### DESCRIZIONE DELLA MISURA :

Le Società dovranno porre in essere l'attività di programmazione di beni e servizi onde evitare, da una parte, l'insorgere di problemi operativi nell'attività aziendale e, dall'altra, evitare il ricorso all'istituto della proroga contrattuale tenendo conto come in materia di contratti pubblici non vi sia alcuno spazio per l'autonomia contrattuale delle parti in quanto vige il principio inderogabile, fissato dal legislatore per ragioni di interesse pubblico, in forza del quale, salve espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa comunitaria, l'Amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara pubblica.

#### STIMA RISPARMI COSEGUIBILI:

I risparmi conseguibili a seguito dell'adozione di tale misura - pur non quantificabili nell'immediato - sono quelli derivanti dall'acquisizione di beni e servizi a prezzi concorrenziali grazie all'espletamento di gare pubbliche che garantiscono il rispetto, tra gli altri, dei principi di rotazione e di concorrenza.

#### TEMPI DI ATTUAZIONE PREVISTI:

Il Dirigente del Settore Programmazione Economico - Finanziaria e Patrimonio, nel corso dell'anno 2015, fornirà in relazione a tale misura precisi indirizzi nei confronti di ciascuna partecipata, che prevedano in capo alle stesse l'obbligo di portare a conoscenza gli Enti Soci degli atti di programmazione di beni e servizi adottati, entro il 30 settembre di ogni anno.

#### **6) POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI DELINEATO DALL'ART. 147 QUATER DEL D.LGS. 267/2000**

#### DESCRIZIONE DELLA MISURA:

Si procederà a portare a compimento l'accurata azione di monitoraggio sull'andamento delle partecipate, e la conseguente adozione di rimedi correttivi per contrastare eventuali inefficienze gestionali. Pertanto, si provvederà all'implementazione del sistema definito in

ossequio a quanto disposto dall'art. 25, del "Regolamento per la disciplina e l'organizzazione dei controlli interni", approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 63, del 29.12.2012, nonché dall'art. 43 ter, del "Regolamento di Contabilità", così come modificato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 74, del 27.12.2012, che consentono, ai fini di controllo:

- a. l'accesso a qualunque documento della società;
- b. la convocazione degli organi societari per l'acquisizione di informazioni utili al controllo;
- c. la convocazione di eventuali consulenti della società.

#### STIMA RISPARMI CONSEGUIBILI:

Trattandosi di una misura che mira al potenziamento di attività di controllo la stessa non permette di quantificare i risparmi conseguibili dall'adozione della stessa ma garantisce, più in generale, una sana gestione dell'attività societaria delle partecipate.

#### TEMPI DI ATTUAZIONE PREVISTI:

L'attuazione di detta misura è immediata ed, in ogni caso, l'implementazione dei sistemi di controllo già in atto presso l'Ente, avverrà nel corso dell'anno 2015 mediante l'adozione di un sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente e le società partecipate, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

  
